



Giappone, Yokohama 11 - 13 ottobre 2023

BIO JAPAN 2023

L'ICE- Agenzia, nelle more dell'approvazione amministrativa, organizza una partecipazione collettiva presso la 25° edizione della BIO JAPAN, che si terrà a Yokohama (Giappone) dall'11 al 13 ottobre 2023 nel centro espositivo Pacifico Yokohama.

L'iniziativa è rivolta ad un massimo di 10 tra imprese, Distretti, Centri di ricerca, soggetti istituzionali ed aggregativi pubblici e privati che operano nel settore. L'evento non sarà realizzato se perverranno meno di 5 adesioni.

PERCHE' PARTECIPARE

Il salone BIO JAPAN rappresenta il principale evento di partnering in Asia per l'industria delle biotecnologie.

La rassegna si articola in 3 sezioni espositive:

BIO JAPAN: Drug and drug discovery, Food, agriculture, forestry, fisheries, and livestock raising, Research devices, reagents, disposables and facilities, Bio- clusters, government and public support, Universities and institutes, Medical treatment, diagnostics, and medical devices and equipments, Drug Discovery support and contract services;

RIGENERATIVE MEDICINE JAPAN: Regenerative medicine, Cell production/culture technology/products, Culture medium/reagents, Drug discovery, Analysis/ System and Tools, Equipment, etc.;

HEALTH TECH JAPAN : Digital Health, Digital Medicine, Digital Therapeutics (DTx), Digital Bio (AI for Drug Discovery / Deep learning, In silico discovery, Drug discovery platform AI image analysis, Personalized medicine ecc.).

L'innovazione nella biotecnologia industriale è una priorità consolidata nella politica giapponese di ricerca e sviluppo e le aziende locali, spesso sostenute da grandi gruppi commerciali internazionali o da istituzioni governative, sono costantemente alla ricerca di innovazioni straniere. In Giappone operano numerose aziende private, 52 cluster e 68 centri di ricerca.

Maggiori dettagli inerenti BIO JAPAN 2023 possono essere visualizzabili sul sito ufficiale: <https://jcd-expo.jp/en/>

www.ice.it



BIOTECNOLOGIE

Biotecnologie, Prodotti Farmaceutici e Prodotti Chimici e Botanici per usi Medicinali,

Luogo:
Giappone, Yokohama
Data Evento:
11 - 13 ottobre 2023
Scadenza Adesioni:
28/02/2023
Data Pubblicazione: 15/02/2023
Siti Utili:
www.ice.gov.it
<https://jcd-expo.jp/en/>

Iscriviti alla Newsletter ICE:
<https://www.ice.it/it/newsletter>

P. IVA ICE-Agenzia 12020391004

Per le modalità relative alla Dichiarazione di Intento, consultare l'allegato "Dichiarazione di Intento"

Offerta ICE-Agenzia

Il Padiglione italiano organizzato da ICE-Agenzia sarà allestito come stand open-space all'interno del quale accoglierà le postazioni (tavolo+sedie) personalizzate delle imprese partecipanti.

L'allestimento della postazione comprenderà: 1 desk, 2 sgabelli, 1 pannello illustrativo, 1 presa elettrica monofase 100V e 1 porta-depliant e logo aziendale. La postazione non sarà circondata da pareti.

L'offerta ICE comprende:

- 1 postazione ad azienda;
- Numero illimitato di pass di accesso in fiera per ogni impresa partecipante;
- 1 account ad azienda*, per l'accesso alla piattaforma del Partnering;
- Inserimento nel catalogo ufficiale della fiera;
- Inserimento nel sito in lingua giapponese di ICE Tokyo;
- Campagna pubblicitaria mirata, con inserzioni sui siti web e Newsletter ad operatori/giornalisti del settore;
- Centro servizi comune presso desk informativo ICE-Agenzia (telefono e punto ristoro);
- Collegamento wi-fi, previa verifica della fattibilità tecnica con Ente fiera;
- Servizio di interpretariato condiviso, non esclusivo; Assistenza in fiera.

*Qualora l'impresa desiderasse acquistare ulteriori account digitali per la piattaforma del Partnering, potrà rivolgersi direttamente all'Ente Organizzatore.

RACCOLTA ADESIONI: dal 16 febbraio al 28 febbraio 2023

COSTO DI ADESIONE ALL'EVENTO: 1.100,00 € + IVA

I costi di trasferta del personale aziendale sono a carico delle imprese

SERVIZI AGGIUNTIVI

Ricordiamo che i nostri Uffici ICE all'estero sono in grado di fornire una vasta gamma di servizi d'assistenza marketing e d'informazione, che potranno integrare quelli già inclusi nel "pacchetto" di questa iniziativa, per rispondere alle esigenze dell'azienda di penetrazione nel mercato locale. Raccomandiamo, quindi, di contattare con il dovuto anticipo l'Ufficio ICE-Agenzia di Tokyo (tokyo@ice.it) per esaminare insieme le possibilità d'intervento a sostegno della Vs. impresa.

Per informazioni di carattere generale sui servizi rivolgersi all'UFFICIO SERVIZI ALLE IMPRESE della sede di Roma, numero verde 800 98 9800, email: urp@ice.it

RINUNCIE E PENALI

Le aziende che decideranno di cancellare la propria partecipazione, dovranno comunicare la rinuncia via PEC a startupeinnovazione@cert.ice.it e a tokyo@ice.it entro e non oltre dieci giorni dalla data riportata nella lettera di ammissione all'iniziativa per non incorrere in alcuna penale;

In caso di rinuncia oltre i termini indicati nella Lettera di Ammissione sarà applicata una penale, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento, pari a €400,00+ IVA (se dovuta). La penale è stata calcolata tenuto conto della complessità dell'iniziativa, del livello dei costi.

CONTATTI

ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt 21 - 00144 Roma

UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE, ENERGIA E AMBIENTE

Dirigente: ANTONIO LUCARELLI
Riferimenti: **Rosaria Bologna**
Email: startupeinnovazione@ice.it
Pec: startupeinnovazione@cert.ice.it
Tel: +3906 59929325

ICE TOKYO

EMBASSY OF ITALY, TOKYO - TRADE PROMOTION SECTION
SHIN AOYAMA WEST BLDG. ,16TH FLOOR - 1.1.1 MINAMI AOYAMA , MINATO-KU 107-0062 TOKYO
Direttore: ERICA DI GIOVANCARLO
Tel: 00813 34751401
Fax: 00813 34751440
tokyo@ice.it

Modalità di adesione

1 Postazione e 1 Account
1.100,00€ + IVA

I costi di viaggio, vitto e alloggio restano a carico dei partecipanti

Le aziende interessate a partecipare all'iniziativa devono:

1) Registrarsi all'Area Clienti del sito ICE (qualora l'azienda non sia già iscritta) a questo link: <https://www.ice.it/it/area-clienti/login> **IMPORTANTE!**
in caso di problemi con la registrazione nell'Area Clienti del sito, contattare l'ufficio Urp ai seguenti riferimenti: urp@ice.it, tel. 800 98 9800.

2) Compilare la SCHEDA DI ADESIONE On line;

3) Inviare alla PEC startupeinnovazione@cert.ice.it i seguenti allegati:

- Scheda di adesione pdf timbrata e firmata dal legale rappresentante (il pdf viene generato al termine della compilazione online della scheda di cui sopra e inviato automaticamente all'email aziendale);
- Regolamento ICE-Agenzia allegato, timbrato e firmato dal legale rappresentante della società;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy (vd. modello allegato) compilata, timbrata e firmata dal legale rappresentante.
- Logo della società in formato vettoriale (pdf, jpg, ai, 300 dpi min.).

IMPORTANTE!

La realizzazione dell'iniziativa è subordinata all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e al raggiungimento di almeno 5 partecipanti;

PER L'INGRESSO IN GIAPPONE SONO NECESSARI:

- Registrazione sul sito Visit Japan Web (<https://vjw-lp.digital.go.jp/en/>) (che sostituisce l'app MySOS)
- Esito negativo del test PCR effettuato 72 ore prima della partenza, solo da parte di coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale di 3 dosi contro il Covid-19 (NB: In Giappone non viene riconosciuto il "certificato di guarigione" al posto di una dose di vaccino) da allegare al modulo di certificazione scaricabile al link <https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf> da completare e firmare.

Per aggiornamenti invitiamo a consultare le informazioni al link: <https://www.viaggiasesicuri.it/find-country/country/JPN>

INFO AGGIUNTIVE

SERVIZIO VETRINE ON LINE (GRATUITO):

Il servizio di vetrina online offre alle aziende italiane uno spazio virtuale sul sito internazionale (in lingua inglese) di ICE-Agenzia, per presentare l'impresa e tutte le informazioni che desidera promuovere sul web. L'impresa può pubblicare la presentazione aziendale, le foto dei prodotti, logo, immagini, video, documenti, cataloghi, proposte d'affari, ecc. per opportuna visione degli operatori stranieri. Per informazioni più specifiche su questo servizio consultare la pagina <https://www.ice.it/it/areaclienti/myhome/servizio-vetrine-online>.

SERVIZI DIGITALI ALLE

IMPRESE:

Per conoscere tutti i servizi digitali a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane visita la pagina www.ice.it/it/servizi-digitali

Per conoscere e aderire al progetto TrackIT Blockchain visita la pagina www.ice.it/blockchain

Per conoscere e aderire ai Progetti e- Commerce visita la pagina www.ice.it/ecommerce

EXPORT.GOV.IT

www.export.gov.it

È il portale unico di accesso ai servizi per l'export che consente alle imprese di orientarsi con pochi click verso le iniziative e gli strumenti formativi e informativi messi a disposizione dalla Farnesina, dall'Agenzia ICE, da SACE e da SIMEST per accompagnare le imprese verso le opportunità offerte dai mercati internazionali

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in anticipo o oltre rispetto ai termini indicati. Le richieste di adesione potranno non essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato; Non saranno accolte domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'ICE-Agenzia anche se presentate da organismi associativi.

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE Agenzia.

Le domande di adesione saranno considerate sulla base dell'ordine cronologico di arrivo della PEC;

Le aziende ammesse riceveranno Lettera di Formale Ammissione via PEC e successivamente verrà inviata una Circolare Tecnica con i dettagli logistici e organizzativi.

L'arrivo di un numero di domande superiori a 10 comporterà la creazione di una lista di attesa. Le imprese inserite in lista di attesa riceveranno una tempestiva comunicazione al riguardo.

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

ART. 13. RINUNCE

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

ART. 14. RECLAMI

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

ART. 17. ASSICURAZIONE

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

ART. 19. PERSONALE PER LO STAND

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

ART. 20. FORO COMPETENTE

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a _____, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa Consorzio di imprese Start-up RTI (Reti di imprese) _____

con sede legale in _____ cap. _____

prov. _____ e-mail _____

Codice Fiscale _____ P.IVA _____

con riferimento all'iniziativa _____

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data _____

Luogo _____

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“RGPD”)

I suoi dati personali sono trattati al fine di consentirle la partecipazione all'Evento organizzato da Agenzia ICE e i suoi partners.

Il conferimento dei dati contrassegnati come obbligatori è indispensabile per usufruire del servizio richiesto; l'eventuale rifiuto di fornire tali informazioni ne impedirà l'erogazione. Il conferimento dei dati contrassegnati come facoltativi è finalizzato esclusivamente alla possibilità di offrirle un servizio maggiormente personalizzato. Saranno altresì trattati dati di servizio quali informazioni relativi al traffico telematico dei servizi audio e videoconferenza per la gestione alla partecipazione all'Evento. Nel caso in cui l'evento sia documentato con mezzi audiovisivi, ritraendo il pubblico partecipante, il materiale raccolto potrà essere diffuso tramite stampa, canali social, radio, web, tv. La permanenza nel luogo di svolgimento verrà considerata come assenso alla raccolta audiovisiva ed alla possibile diffusione.

I suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente al fine di assicurare la migliore riuscita dell'Evento o per adempiere a compiti di interesse pubblico e specifici obblighi di legge.

I dati conferiti confluiscono altresì nella Banca Dati Centrale dell'Agenzia ICE, che potrà utilizzarli nell'ambito della propria attività istituzionale e dunque per promuovere e sviluppare il commercio del suo prodotto e/o servizio all'estero, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art.22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L.214/11 e modificato dall'art.2 cc. 6 e 7 del D.L. 104/2019 convertito dalla L. 132/2019, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento. I suoi dati potranno, quindi, essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad altre iniziative organizzate dall'Agenzia ICE quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione, ecc. ed utilizzati per rilevare la customer satisfaction ed effettuare altri sondaggi attinenti alle attività istituzionali e di pubblico interesse dell'Agenzia ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui all'articolo 15 e ss. del Reg. UE 2016/679.

Per ogni informazione è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento: Agenzia-ICE, Via Liszt 21, 00144 Roma, o al responsabile dell'Ufficio organizzatore dell'iniziativa riportato nella presente comunicazione, della sede di Roma, o al Responsabile della Protezione Dati al seguente indirizzo email: privacy@ice.it.

Se desidera avere informazioni più dettagliate, legga il testo completo dell'informativa al seguente link <https://www.ice.it/it/privacy>

DICHIARAZIONE DI INTENTO

Eventuale Dichiarazione di Intento, intestata all'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Codice Fiscale - P.IVA 12020391004) dovrà essere trasmessa all'indirizzo: dichiarazionidintento@ice.it unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni di acquisto da effettuare dal 1° marzo 2017, la Dichiarazione d'intento andrà inviata secondo il modello previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 2/12/2016 e le regole stabilite dalla Risoluzione n. 120 del 22/12/2016.

La mancata trasmissione della Dichiarazione di Intento e della ricevuta telematica dell'Agenzia delle Entrate comporterà l'impossibilità di emettere fatture in esenzione IVA.

È altresì esclusa la possibilità di intervenire successivamente all'emissione di fattura.

Sapevi che?

- L'Agenzia ICE ha realizzato un corso online di orientamento all'e-commerce in collaborazione con Netcomm con un focus specifico su Stati Uniti, Cina e mercati maturi europei. Il corso è sintetico, efficace e gratuito: disponibile al link <http://bit.do/icecorso>
- L'Agenzia ICE investe sempre di più nell'export digitale attraverso le piattaforme e-commerce con una strategia che poggia su accordi con e-tailer globali, partnership con marketplace leader, integrazione dei canali digitali negli accordi con la GDO internazionale. Visita la pagina dedicata sul nostro sito web al <https://www.ice.it/it/settori/gdo-e-ecommerce/gdo>
- Scopri #ExportFlyingDesk il servizio gratuito dell'Agenzia ICE che aiuta la tua #PMI a esportare nel mondo.
I nostri **21 desk regionali**, composti da professionisti a tua disposizione per accompagnarti nel percorso di internazionalizzazione, ti offrono una **consulenza one to one gratuita** volta ad approfondire la conoscenza dei servizi dell'Agenzia mirati ad affrontare nuovi mercati.
I nostri funzionari saranno il tuo **punto di riferimento** locale in collegamento con i nostri uffici di promozione settoriale e la **rete** dei nostri **78 uffici all'estero**.
Gli incontri sono totalmente **GRATUITI** e si svolgono **da remoto**.
Richiedi il tuo appuntamento, sarai subito contattato e potrai far volare anche tu la tua impresa sui mercati esteri: <https://www.ice.it/it/export-flying-desk>
- L'offerta formativa per le imprese e le risorse umane dedicate all'export dell'ICE è sempre più *digital*. Le imprese hanno a disposizione corsi di digital export, digital marketing ad alto valore aggiunto e focus su tutte le competenze fondamentali per l'e-commerce. Visita il sito www.exporthtraining.ice.it o contatta il nostro team formazione al link bit.do/contattiformazione

I Servizi Digitali offerti da Agenzia ICE



[TrackIT blockchain](#)

il progetto offre a **300 aziende**, dei settori abbigliamento ed agroalimentare, il **tracciamento gratuito della filiera produttiva** per tutelare il Made in Italy, contrastare i fenomeni di contraffazione e dell'Italian Sounding e disporre di uno strumento di storytelling per raccontare la storia e i valori dell'azienda. Per partecipare all'iniziativa, le aziende interessate dovranno compilare il modulo di adesione presente alla seguente [pagina](#) entro la data indicata sul sito.

[I progetti e-commerce](#)

I progetti e-commerce sostengono il percorso di **internazionalizzazione sui canali digitali** delle PMI italiane offrendo **condizioni di accesso a costi agevolati, campagne promozionali, supporto e formazione dedicata**.

Tutti i progetti e le indicazioni sulle date di raccolta delle adesioni sono presenti nella [pagina ufficiale](#) del sito dedicata agli accordi e-commerce, che è in costante aggiornamento. Inoltre, a questo [link](#) è possibile **prenotare una consulenza gratuita** sul mondo e-commerce con il nostro team dedicato.

[La piattaforma FieraSmart365](#)

Fiera Smart 365 è uno strumento innovativo che consente la creazione di **eventi e vetrine virtuali e incontri B2B online**. Grazie a Fiera Smart 365 gli operatori esteri e le aziende italiane possono incontrarsi online in maniera semplice ed efficace. I template predefiniti di Fiera Smart 365 semplificano la creazione degli eventi senza sacrificarne il profilo e l'identità settoriale o di mercato.

[Export.gov.it](#)

Il portale export.gov.it, **punto di riferimento unico per orientarsi nel mondo dell'export e accedere** più agevolmente a tutti i **servizi di supporto per l'internazionalizzazione** d'impresa offerti dai diversi enti, è stato realizzato da MAECI, Agenzia ICE, SACE e SIMEST in collaborazione con CDP, le Regioni e le Camere di Commercio. È pensato sia per chi deve intraprendere i primi passi, sia per chi è già presente all'estero ma intende dare una spinta in più al proprio business.



Requirements for Certificate of Testing for Entering Japan

※Only test certificates which show the results of the test using valid samples and testing methods below are valid.

Valid

Invalid

Sample:

- Nasopharyngeal/Nasopharynx/NP (Swab/smear)
- Rhinopharyngeal/Rhinopharynx (Swab/smear)
- Nasal Swab
※Nasal Swab is valid when the test method is NAAT.
(Anterior nasal/nares)
- (Deep throat)Saliva sample
- Nasopharyngeal (※) (and /, /+)
oropharyngeal(throat) (swab /smear)/NP&OP
(Naso and oropharyngeal/Rhino and oropharyngeal/oro and
nasopharyngeal (※))
(※)
Nasopharyngeal/Nasopharynx/Rhinopharyngeal/Rhinopharynx

- Oral (swab/smear)
- Throat (swab/smear)
- Gargle Water
- Mixture of sample “A” and “B”
“A” and “B” show all types of
sample(except nasopharyngeal and
oropharyngeal(swab/smear)).
<Example>
 - Nasal and throat (swab/smear)
 - Pharyngeal and nasal (swab/smear)
 - Nasal and oropharyngeal/oropharynx (swab/smear)

Testing Method:

○Nucleic acid amplification test (NAAT)

- PCR - Polymerase chain reaction
(RT-)PCR - Reverse transcription PCR
(real-time (RT-)PCR/Q-PCR/Fluorescence-
PCR/Multiplex-PCR)
- LAMP - Loop-mediated isothermal
amplification (LAMP/RT-LAMP)
- TMA - Transcription Mediated Amplification
- TRC - Transcription Reverse Transcription
Concerted reaction
- Smart Amp - Smart amplification process
- NEAR - Nicking endonuclease amplification
reaction (e.g) . ID-NOW
- Next generation sequencing

- Antigen test/test kit
- Rapid antigen test/test kit
- Antibody test/test kit

○Quantitative antigen test (CLEIA/ECLIA)

※Recommend in Japan as a sample/testing
method for asymptomatic people.

※Not recommend in Japan as a sample/testing
method for asymptomatic people.

**Sample collection must be done Within 72 hours before the
departure time of the flight.**

※These requirements may be changed depending on infection status.



イタリア語
Italiano

Certificato di test per COVID-19
Certificate of Testing for COVID-19

Data di emissione

Date of issue _____

Nome e Cognome

Name _____

Data di nascita

Date of Birth _____

Si certificano i seguenti risultati, confermati dal test per COVID-19 effettuato con il campione prelevato dalla persona summenzionata.

This is to certify the following results which have been confirmed by testing for COVID-19 conducted with the sample taken from the above-mentioned person.

Campione <i>Sample</i> (Selezionare una delle caselle sottostanti <i>/Check one of the boxes below</i>)	Metodo di test per COVID-19 <i>Testing Method for COVID-19</i> (Selezionare una delle caselle sottostanti <i>/Check one of the boxes below</i>)	Risultato <i>Result</i>	Data e ora del prelievo del campione <i>Specimen Collection Date and Time</i>	Osservazioni <i>Remarks</i>
<input type="checkbox"/> tampone nasofaringeo <i>Nasopharyngeal Swab</i>	<input type="checkbox"/> test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT: PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR, Next generation sequence) <i>Nucleic acid amplification test</i> (NAAT: PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR, Next generation sequence)	<input type="checkbox"/> Negativo <i>Negative</i>	Data (anno/mese/giorno) Date (yyyy /mm /dd) ____ / ____ / ____	
<input type="checkbox"/> tampone nasale*2 <i>Nasal Swab</i>			Ora Time AM/PM : ____	
<input type="checkbox"/> Saliva <i>Saliva</i>	<input type="checkbox"/> test antigenico quantitativo*1 (CLEIA/ECLIA) <i>Quantitative antigen test</i> (CLEIA/ECLIA)	<input type="checkbox"/> Positivo <i>Positive</i> → Ingresso in Giappone respinto <i>No entry into Japan</i>		
<input type="checkbox"/> tampone nasofaringeo e orofaringeo <i>Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs</i>				

*1 Non è un test antigenico qualitativo. / Not a qualitative antigen test.

*2 Il tampone nasale è valido solo se viene utilizzato il metodo del test di amplificazione dell'acido nucleico.
Nasal Swab is valid when the test method is Nucleic acid amplification test.

Nome dell'istituto medico / Name of Medical institution _____



イタリア語
Italiano

Certificato di test per COVID-19
Certificate of Testing for COVID-19

Sample

Data di emissione

Date of issue _____

Nome e Cognome

Name _____

Data di nascita

Date of Birth _____

Si certificano i seguenti risultati, confermati dal test per COVID-19 effettuato con il campione prelevato dalla persona summenzionata.

This is to certify the following results which have been confirmed by testing for COVID-19 conducted with the sample taken from the above-mentioned person.

Campione <i>Sample</i> (Selezionare una delle caselle sottostanti <i>/Check one of the boxes below</i>)	Metodo di test per COVID-19 <i>Testing Method for COVID-19</i> (Selezionare una delle caselle sottostanti <i>/Check one of the boxes below</i>)	Risultato <i>Result</i>	Data e ora del prelievo del campione <i>Specimen Collection Date and Time</i>	Osservazioni <i>Remarks</i>
<input checked="" type="checkbox"/> tampone nasofaringeo <i>Nasopharyngeal Swab</i> <input type="checkbox"/> tampone nasale*2 <i>Nasal Swab</i> <input type="checkbox"/> Saliva <i>Saliva</i> <input type="checkbox"/> tampone nasofaringeo e orofaringeo <i>Nasopharyngeal and oropharyngeal swabs</i>	<input checked="" type="checkbox"/> test di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT: PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR, Next generation sequence) <i>Nucleic acid amplification test</i> (NAAT: PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR, Next generation sequence) <input type="checkbox"/> test antigenico quantitativo*1 (CLEIA/ECLIA) <i>Quantitative antigen test</i> (CLEIA/ECLIA)	<input checked="" type="checkbox"/> Negativo <i>Negative</i> <input type="checkbox"/> Positivo <i>Positive</i> → Ingresso in Giappone respinto <i>No entry into Japan</i>	Data (anno/mese/giorno) <i>Date (yyyy /mm /dd)</i> <u>2022/ 6 / 1</u> Ora <i>Time</i> AM <u>PM</u> <u>2 :30</u>	

*1 Non è un test antigenico qualitativo. / Not a qualitative antigen test.

*2 Il tampone nasale è valido solo se viene utilizzato il metodo del test di amplificazione dell'acido nucleico.
Nasal Swab is valid when the test method is Nucleic acid amplification test.

Nome dell'istituto medico / Name of Medical institution _____

August, 15, 2022

FAQ for Confirmation of Certificate of testing for COVID-19

1. What information should be included in a certificate of testing for COVID-19?

A certificate is valid as long as all of the following items are satisfied.

- (1) Name, date of birth
- (2) Specimen collected, test method (limited to specimens (Note 1) and test methods (Note 2) that are recognized as valid)
- (3) Result, date and time of specimen collection (Note 3), date of issuance of the certificate
- (4) Name of medical institution

(Note 1) Specimens are valid only if they are one of the followings:

Nasopharyngeal swab

Saliva

Mixture of nasopharyngeal swab and oropharyngeal swab

Nasal swab (limited to nucleic acid amplification test)

(Note 2) The test method is valid only when it is one of the followings:

Nucleic acid amplification test (NAAT: Nucleic Acid Amplification Test)*1

Antigen quantification test (Quantitative Antigen Test (CLEIA, ECLIA, etc.))*2

*1 Nucleic acid amplification test (NAAT) includes PCR and LAMP methods.

*2 Not a qualitative antigen test (Qualitative Antigen Test).

(Note 3) The period between the date of specimen collection and the scheduled departure time of the flight must be within 72 hours.

A template prepared by the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) that covers all of the above requirements for a certificate can be used. Any certificate made without using the template is also valid as long as it satisfies all of the items mentioned above. When using such optional forms, it may take time to check the certificates during boarding procedures at a departure place and landing procedures in Japan, so we strongly encourage to use the "Fast-Track" method of pre-screening.

As of June 10, 2022, some of the items such as "Passport Number," "Nationality," and "Sex," have been removed from the items to be included in the certificate, and the template (which used to be called "Prescribed Format") has been revised.

Since the new format is a simplified version of the old format, certificates prepared in the old format will continue to be valid. Certificates prepared in the old format without the items removed from the new format, such as passport number, etc. will also be considered valid.

2. If the name and date of birth are not written on a certificate, or if the name and date of birth on the certificate are different from those on the passport, is the certificate invalid?

If the name and date of birth are not written or if the name and date of birth on the certificate are different from those on the passport, the certificate cannot be considered valid in principle because the identity of the applicant cannot be verified. However you can see the personal information such as passport number on the certificate, and if you can confirm the identity from these information, it will be considered valid.

3. If a valid specimen and test method are not listed, is it invalid?

The certificate will not be valid if it does not contain a valid specimen or test method. For example, if the certificate states "Throat swab", "Nasal and throat swab" as the specimen, then it is invalid. However, if the certificates which have no description about specimen are issued by the government of Bangladesh or Brunei, they can be accepted as valid because those governments state publicly that only "nasopharyngeal swab" is used as a specimen.

4. Why are "nasopharyngeal swab", "saliva", "nasopharyngeal and oropharyngeal swab" as well as "nasal swab" (only on Nucleic acid amplification test (e.g. PCR test)) the only specified specimens for testing?

The specimens required for the certificate at the time of entry into Japan are the same as the specimens recommended for testing asymptomatic persons in Japan. The recommended specimens for testing asymptomatic persons are listed in the Guidelines for Testing for Pathogens of Novel Coronavirus Infections (<https://www.mhlw.go.jp/content/000747986.pdf>), and currently include "nasopharyngeal swabs", "saliva" and "nasal swabs" (only on nucleic acid amplification test (e.g. PCR test)). Among them, "nasal swabs" (only on nucleic acid amplification test) has been added to the list of valid specimens for travelers arriving in Japan after midnight (JST) on March 9, 2022, as a valid specimen for pre-departure testing of travelers to Japan.

In addition, "nasopharyngeal and oropharyngeal swab" has been added to the list of valid specimens for travelers arriving in Japan after midnight (JST) on July 1, 2021, following an approval by the Council of the MHLW on June 25, 2021, as a valid specimen for pre-departure testing of travelers to Japan.

5. What inspection methods are considered valid?

The Nucleic Acid Amplification Test (NAAT) and the Quantitative Antigen Test (CLEIA, ECLIA, etc.) are accepted as valid methods of testing for the certificate required at the time of entry into Japan. Nucleic acid amplification tests (NAAT) include PCR, LAMP, TMA, TRC, Smart Amp, NEAR, Next-Generation Sequencing, and other methods that amplify nucleic acids for confirmation.

Please note that the Qualitative Antigen Test (QAT) performed with a simplified kit is not recognized as a valid test method.

6. How do you handle a certificate that only states the date of specimen collection, but not the time of specimen collection?

Even if only the date of specimen collection is written, the certificate can still be accepted as valid in case it can be clearly confirmed that the scheduled departure time of the flight is within 72 hours of the collection.

7. What happens if a flight is cancelled or delayed significantly on the day of departure, and the passenger has to leave the country after 72 hours?

If the flight after the change is within 96 hours from the date and time of specimen collection, it is not necessary to obtain the certificate again and you may board the aircraft.

On the other hand, if the time of departure after the change is over 96 hours from the date and time of specimen collection, you are required to obtain a new certificate from the perspective of quarantine measures. We appreciate your understanding and cooperation.

8. What happens to the travel history when transiting through the U.S., since it is required by the domestic law in the U.S. to go through immigration procedures, with some exemptions?

If the purpose of your stopover is transition, and as long as you remain stay in the airport, including staying at the hotel located inside the airport, the transition country (the U.S.) will not be included in your travel history. However, in case you go out of the airport, or stay at the hotel located outside of the airport, the transition country (the U.S.) will be included in your travel history.

9. When will be the starting point of counting “72 hours before departure” on the following transition cases?

Case A transiting through a country without immigration procedures

Case B transiting through a country where immigration procedures are required by the domestic law

For the case A, the starting point to count “72 hours before departure” will be the time you leave a country from which the passenger originally departed.

For the case B, if you go out of the airport, or stay at the hotel located outside of the airport upon transition, the starting point to count “72 hours before departure” will be the time you leave a transit country you originally departed. Therefore, if 72 hours have passed since you obtained a certificate at a departure country before you leave the transit country, you need to be tested again to obtain a certificate in the transit country.

However, if you stay in the airport upon transition, the starting point to count “72 hours before departure” will be the time you leave a departure country, which means you are not required to obtain a certificate again at a transition country.

For example, if you travel from Sweden to Japan, transiting through Germany, the starting point to count “72 hours before departure” will be the departure time from the airport of Sweden. If you travel from Brazil to Japan, transiting through Mexico and the U.S.(which requires immigration procedures), the starting point to count “72 hours before departure” will be the departure time from the airport of Brazil, only if you don’t go out of the airport upon transition through the U.S.

10. When will be the starting point of counting “72 hours before departure”?

For example, even if a passenger travels domestically within the U.S. and transits through an airport in another state within the U.S., if the passenger remains within the transiting airport and does not leave the airport, he/she is not considered to have a history of stay at that location.

Therefore, the starting point for the "72 hours before departure" for domestic travel is the time of departure from the first airport of departure. In the case of a domestic flight departing from domestic airport A and departing to Japan via domestic airport B, and if the passenger stays in airport B, the starting point of "72 hours before departure" is the time of departure from airport A, the first airport of departure. If the traveler travels overland through multiple states, and as long as the travel is for the purpose of departing for Japan, he/she will not be considered to have stayed in those states. On the other hand, if he/she stays overnight at a lodging facility during the travel, he/she will be considered to have stayed at that location. In the case of travel by land, the starting point for the "72 hours before departure" is the time the aircraft departed for Japan.

10-2. In case of short-term travel from Japan to a foreign country, is a certificate obtained in Japan before traveling accepted as valid when returning to Japan, if it meets the requirement of “72 hours before departure”?

A certificate obtained in Japan before traveling overseas is accepted as valid when returning to Japan (re-entry) as long as the specimen of the certificate is collected within 72 hours before departure from the foreign country.

* In addition to the requirement that the specimen collection date and time is within 72 hours from the scheduled departure time of the flight back to Japan, all the requirements such as valid specimen and testing method must be met.

11. Do children also need to obtain a certificate?

We request that children also obtain a certificate.

However, in consideration of the fact that many countries do not test preschool-aged children as part of their system, children (generally under the age of 6) do not need to have a certificate, as long as they are accompanied by caregivers, including parents who obtain negative testing certificates.

12. Is only the template provided by the MHLW acceptable?

No. Any certificate made without using the template is also valid as long as it satisfies all of the items mentioned above. When using such optional forms, it may take time to check the certificates during boarding procedures at a departure place and landing procedures in Japan, so we strongly encourage to use the "Fast-Track" method of pre-screening.

13. If both an optional form certificate and a certificate using MHLW's template that supplements missing information from the former one (e.g., specimen collection site) are presented, will they be accepted as valid certificates?

If both the optional form certificate and certificate using the MHLW's template that supplements missing information from the former one (e.g., specimen collection site) are presented, there should be no discrepancy between the two certificates. (For example, if the optional form certificates state that the test method is "antigen qualitative test," but in the certificate using MHLW's template "nucleic acid amplification test is checked," discrepancies exist and they are not acceptable.) If combined required, all the items are satisfied, those certificate are accepted as valid. However, to ensure that the two certificates are linked to each other, please make sure that the test number, specimen number, etc. (a number that identifies the certificate as a unique test certificate) listed on the optional form certificate is indicated in the remarks column, etc. of the certificate using MHLW's reference form.

14. If an optional form certificate is not written in English or Japanese, is it invalid?

If the certificate is written in languages other than English or Japanese, it will be considered invalid, because the Japanese authorities cannot determine the contents of the certificate. However, if an English or Japanese translation of the certificate is attached and the contents of the certificate can be determined, it can be regarded as valid.

Please be aware that penalties may be applied in accordance with the Japanese Quarantine Law if a false translation is attached in order to make it falsely appear as if the certificate were valid.

15. In addition to the Japanese-English bilingual format, are there any other language formats?

In addition to the existing Japanese-English format, we have prepared the following language versions. Additional languages will be added in the future as needed. These formats will be announced on the websites of overseas missions of Japan and through consular e-mail, etc. Please treat the certificates made with these formats of following languages as valid:

Arabic, Italian, Indonesian, Ukrainian, Urdu, Dutch, Korean, Spanish, Thai, Tagalog, Chinese, German, Nepalese, French, Vietnamese, Persian, Portuguese, Russian

16. Is an electronically issued certificate valid?

A certificate, whether in paper (including a copy) or electronic media, is valid as long as it can be verified that all of the items to be included in the certificate are satisfied. However, a certificate will not be valid if the contents can be changed by the applicant (e.g., Word, Excel, e-mail text, etc.) or if the items required to verify the certificate (specimen, test method, etc.) are indistinct.

To avoid confusion at check-in counters and other on-site locations at each airport, we strongly encourage to use the "Fast Track" method of pre-screening.

If you do not use "Fast Track", we request you to use the template provided by the MHLW.

Giappone

Requisiti per l'ingresso in Giappone: immigrazione e misure anti COVID-19

Documenti

E' necessario il passaporto in corso di validità.

Al momento dell'ingresso nel Paese bisogna essere in possesso anche del biglietto aereo di ritorno.

Visto di ingresso

Attualmente, per la permanenza inferiore a 90 giorni, non occorre il visto.

Misure anti COVID-19

Il Giappone ha rimosso la maggior parte delle restrizioni all'ingresso stabilite per fronteggiare l'emergenza pandemica.

Tuttavia, al fine di facilitare le procedure di ingresso, il governo del Giappone raccomanda la registrazione sul sito **Visit Japan Web** <https://vjw-lp.digital.go.jp/en/>, che ha sostituito l'app MySOS.

Vi invitiamo a salvare (ed eventualmente stampare) la schermata che conferma il completamento della registrazione.

Per coloro che **non hanno completato il ciclo vaccinale di 3 dosi** contro il Covid-19 (in Giappone non viene riconosciuto il "certificato di guarigione "al posto di una dose di vaccino), rimane l'**obbligo di esibire un test PCR negativo effettuato entro 72 ore dalla partenza**, corredato del modulo reperibile all'indirizzo <https://www.mhlw.go.jp/content/000909678.pdf>, compilato e firmato.

Il certificato con esito negativo, scritto in inglese, deve riportare tutte le informazioni (inclusa l'ora del prelievo del campione) che si trovano al seguente link: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_test.html

Prima di caricare il certificato sul sito Japan Visit Web, suggeriamo di evidenziare in giallo tutti i dati richiesti:

- (1) Nome
- (2) Data di nascita
- (3) Metodo di test per COVID 19 / Testing method for COVID-19 *
- (4) Campione / Sample **
- (5) Data e Ora del prelievo del campione / Specimen collection date and time
- (6) Risultato
- (7) Nome dell'istituto medico
- (8) Data di emissione del certificato

* Sara' ritenuto valido solo uno dei seguenti test / Test method is valid only for one of the following:

1. Nucleic Acid Amplification Test

- PCR (Polymerase Chain Reaction)
- LAMP (Loop-mediated Isothermal Amplification)
- TMA (Transcription Mediated Amplification)
- TRC (Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
- Smart Amp (Smart Amplification process)
- NEAR (Nicking Enzyme Amplification Reaction)
- Next Generation Sequence

Giappone

Requisiti per l'ingresso in Giappone: immigrazione e misure anti COVID-19

2. Quantitative Antigen Test CLEIA/ECLIA (not a qualitative antigen test)

** Sara' ritenuto valido solo uno dei seguenti metodi di raccolta / Sample collection method is valid only for one of the following:

- Nasopharyngeal Swab
- Nasal Swab (is valid when the test method is Nucleic Acid Amplification test)
- Saliva
- Nasopharyngeal and Oropharyngeal Swabs

Quarantena

Le misure sulla quarantena sono attuate solo in caso di positività al Covid-19 accertata con test in seguito alla manifestazione di sintomi.

Per aggiornamenti, invitiamo a consultare il link <https://www.viaggiare Sicuri.it/find-country/country/JPN>.